



Provincia
di Modena

Verbale n. 67 del 29/09/2026

Oggetto: AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (AMO) - MODIFICHE ED
AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

Pagina 1 di 7

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 29 settembre 2026 alle ore 08:30, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 14 membri su 17, assenti n. 3.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
CALZOLARI LORENZO	Presente
CAROLI GERMANO	Assente
GARGANO GIOVANNI	Presente
GIACOBazzi PIERGIULIO	Presente
MEZZETTI MASSIMO	Presente
MUCCINI ROBERTA	Presente
PARADISI MASSIMO	Assente
POGGI FABIO	Presente
RIGHI RICCARDO	Assente
ROSSINI ELISA	Presente
SARRACINO SIMONA	Presente
SPATAFORA FRANCESCO	Presente
VANDELLI GIUSEPPE	Presente
VENTURINI STEFANO	Presente
ZANIBONI MONJA	Presente
ZIRONI LUIGI	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 67

AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.
(AMO) - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

Oggetto:

AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.
(AMO) - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

In data 2 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita l'Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, successivamente costituita in forma di Società per Azioni denominata "Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A." anche "aMo";

La Società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale per conto degli Enti Locali soci promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

L'art. 1 dello Statuto, richiamando l'art. 19, comma 2, della Legge regionale citata, prevede che le azioni della Società siano possedute esclusivamente dagli Enti locali della Provincia di Modena, configurando un assetto proprietario interamente pubblico a supporto del governo della mobilità del bacino provinciale;

L'attività svolta si qualifica come servizio di interesse generale nell'ambito territoriale ottimale individuato, ai sensi della Legge regionale n. 10/2008, art. 23, c. 1, lettera c), e art. 24.

Il patrimonio della Società, costituito dalle reti e dagli impianti funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale, è espressamente qualificato come inalienabile al fine di tutelare l'interesse pubblico connesso alle infrastrutture strategiche per la collettività;

Richiamati:

- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30/1998 e successive modifiche in materia di trasporto pubblico locale; Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);
- la *"Convenzione fra gli Enti Locali della Provincia di Modena e aMo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267"* (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);
- l'*"Accordo sull'esercizio delle funzioni tra gli Enti Locali della Provincia di Modena e aMo"* del 22/07/2010;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 10/2008 e successive modifiche in materia di riordino territoriale, autoriforma dell'amministrazione e razionalizzazione delle funzioni;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

La proposta di adeguamento, aggiornamento e coordinamento formale dello Statuto Sociale di aMo è stata presentata dalla Società in data 15 giugno 2026 al Comitato Permanente sulla Mobilità e successivamente in data 23 giugno 2026 all'Assemblea dei Soci e trasmessa, corredata anche dalla Relazione Tecnica Illustrativa, in data 10/07/2026 con lettera prot. n. 2192/2026 assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 25148 di pari data.

La Provincia di Modena è socia di aMo ed ha ritenuto pertanto opportuno procedere alla condivisione della presente proposta per favorire il coordinamento d'indirizzo tra gli Enti soci, fermo restando il carattere prettamente tecnico e conservativo delle modifiche proposte.

L'intervento di revisione statutaria non configura una trasformazione dell'identità societaria o una modifica dei rapporti di forza istituzionali, bensì un necessario intervento di razionalizzazione, semplificazione e ammodernamento del testo vigente.

Per l'esercizio 2026, gli obiettivi affidati a aMo da parte dei soci prevedono, all'obiettivo numero uno relativo alla governance, *“l'attuazione di un piano di riorganizzazione della compagine societaria mediante l'approvazione entro il 31 dicembre 2026 del nuovo statuto della società”*;

Le modifiche proposte si articolano su quattro macroaree fondamentali:

1. **Proroga del termine di durata della società (Art. 3):** Differimento della scadenza societaria dal 31 dicembre 2032 al 31 dicembre 2050. Tale proroga è motivata dalla necessità di garantire la sostenibilità dei cicli di ammortamento delle infrastrutture, agevolare l'accesso a linee di credito a lungo termine e permettere la partecipazione a bandi e finanziamenti europei, nazionali e regionali. L'operazione risponde inoltre a criteri di economicità, evitando duplicazioni di oneri notarili nel breve periodo.
2. **Aggiornamento dell'Oggetto Sociale (Art. 4):** Esplicitazione descrittiva delle attività operative alla luce della transizione ecologica e tecnologica, senza alterare i compiti istituzionali della L.R. 30/98. Le integrazioni riguardano i servizi di mobilità sostenibile e complementare (sharing, trasporto a chiamata), le strategie di efficientamento energetico, l'autoconsumo da fonti rinnovabili verso il "Net Zero", lo sviluppo di tecnologie ITS (MaaS, infomobilità) e le sinergie con il Terzo Settore.
3. **Razionalizzazione della Governance (Titolo III e IV):** Semplificazione della struttura interna tramite l'introduzione dell'Art. 13 che elenca tassativamente gli organi societari vietando comitati atipici, e la contestuale soppressione della figura dell'Amministratore Delegato per eliminare asimmetrie interpretative in caso di nomina del CdA.
4. **Digitalizzazione dei processi (Artt. 15, 25, 32):** Introduzione della possibilità di svolgere le adunanze dell'Assemblea, del CdA e del Collegio Sindacale non solo in presenza (estesa a tutto il territorio nazionale), ma anche in modalità interamente telematica o ibrida, garantendo l'identificazione certa e il voto in tempo reale.

Preso atto degli adeguamenti minori e di coordinamento formale apportati all'Articolo 5 e al Titolo II (Artt. 6-12) per allineare lo statuto al Codice Civile e al TUSP, con particolare riferimento alla domiciliazione digitale, alla contabilità separata per patrimoni destinati, alla disciplina delle azioni e al perfezionamento della procedura di prelazione a tutela del controllo pubblico della società.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto.

RAFFAELE GUIZZARDI - Direttore Generale

Si tratta di una modifica allo Statuto di AMO che, come sapete, è una nostra Società partecipata, così come di altri Enti del territorio per effetto di una Legge Regionale ormai datata. Le modifiche, essendo una Legge datata e quindi anche lo Statuto è datato, sostanzialmente le modifiche riguardano la durata e quindi AMO propone che dal 31.12.2032 si passi al 31.12.2050: questo risponde a una necessità di allineare ai nuovi obiettivi di investimento per il futuro la scadenza formale di questa Società, e anche da un punto di vista finanziario di poter accedere a credito e a eventuali bandi. Viene cambiato l'oggetto sociale, nel senso che anche questo è un segnale dei tempi, nel senso che viene introdotto tutto il tema della transizione energetica ed ambientale, questo in estrema sintesi. L'altro aspetto è legato agli Organi in quanto viene cassato di fatto l'Amministratore Delegato. Per quanto riguarda gli altri Organi di gestione, viene ripreso un po' quello che è l'articolo 11, comma 2, come modificato nel 2017 del TUSP, del Decreto Legislativo 175, e viene di fatto teoricamente consentita l'opzione legata al Consiglio di Amministrazione anche se, come si divideva ieri in sede di Capigruppo, è fortemente sconsigliato introdurre il Consiglio di Amministrazione per ragioni legate ai costi del Consiglio stesso e anche alle motivazioni che devono essere comunque trasmesse alla Corte dei Conti e in alcune circostanze in effetti la Corte dei Conti - richiamo la Lombardia in particolare - ha bocciato un atto di una Società partecipata che non motivava sufficientemente la possibilità di introdurre il Consiglio di Amministrazione. Veniva segnalato altresì ieri in Conferenza dei Capigruppo un refuso contenuto nell'articolo 28, comma 2, in cui si richiama ancora la sussistenza a livello di delega rispetto alla rappresentanza legale dell'Amministratore Delegato, che in realtà viene stralciato in tutti gli altri passaggi della modifica dello Statuto. Si tratta ovviamente di un refuso. Ricordo però che nel dispositivo della delibera che stiamo trattando adesso sostanzialmente si dà la facoltà in sede di richiesta del Notaio rogante, quindi segnaleremo al Notaio queste incongruenze, e quindi andare a modificare questa modifica che si ritiene non sostanziale, perché non è l'Amministratore Delegato ma la possibilità di delegare appunto all'Amministratore unico che rimane come Organo amministrativo.

ELISA ROSSINI - Consigliere

Grazie Presidente. Questa proposta di riscrittura dello Statuto riteniamo, anziché rafforzare i presidi di controllo ed eliminare le opacità gestionali a seguito degli eventi recenti che conosciamo tutti, introduce una spinta a deregolamentare, che depotenzia il ruolo dei Comuni e della Provincia e aumenta la superficie di rischio economico e gestionale della Società. Le modifiche statutarie proposte non rispondono all'esigenza primaria di rafforzare i controlli interni, la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, soprattutto alla luce di quello a cui abbiamo assistito, quindi dell'enorme scandalo dell'ammanto di più di 600.000 euro spariti dalle casse della Società. E non è un caso. L'approvazione di una riforma statutaria non avviene nel vuoto, ma all'indomani di uno scandalo gestionale finanziario di gravità inaudita che ha visto il protrarsi di ammanchi e prelievi indebiti per ben sette esercizi consecutivi, e a fronte di questa vicenda la cittadinanza, i Consigli Comunali, la Provincia, si aspettavano una riscrittura mossa da un principio cardine: più controlli, più trasparenza, più tracciabilità, più responsabilità politica dei Soci e invece, anziché concentrare AMO sulla sua missione essenziale, quindi garantire un trasporto pubblico locale, efficiente, puntuale e trasparente, questo Statuto trasforma

l'Agenzia in un soggetto proiettato verso avventure di mercato, quindi energia, logistica, spedizioni, terzo settore, lo vedremo poi perché analizzerò alcuni punti, tra cui appunto la modifica dell'oggetto sociale. Moltiplicare i campi d'azione in una società che ha appena dimostrato profonde vulnerabilità nei sistemi di controllo interno, significa moltiplicare a dismisura i rischi di gestione a carico dei contribuenti. Inoltre, vincola questa modifica statutaria i Comuni e la Provincia fino al 2050, riducendo i poteri dei Consigli Comunali, frammentando l'oggetto sociale su attività di mercato e depotenziando le garanzie procedurali delle adunanze, come vedremo. Vado poi a esaminare alcune specifiche modifiche che non riteniamo in alcun modo accoglibili. Innanzitutto, c'è un vincolo blindato per un quarto di secolo e un recesso precluso. La durata della Società viene prorogata di ben 18 anni, fissando la scadenza al 2050; l'articolo 12.3 dello Statuto esclude espressamente il diritto di recesso per i Soci in caso di proroga del termine. Così si vincolano gli Enti Locali al nuovo assetto e alle nuove attività per un quarto di secolo, senza che Comuni e Provincia, che non condividono questa impostazione, abbiano alcuna possibilità di uscire. L'unica via residua sarebbe la cessione delle azioni in un mercato chiuso e privo di liquidità. Una scelta di indirizzo strategico così a lungo termine risulta a nostro parere inopportuna e ingiustificata. Secondo punto: c'è una riduzione dei controlli sugli immobili e un rischio concreto di dismissione del patrimonio pubblico; viene eliminata la clausola di inalienabilità di reti e impianti; contestualmente si attribuisce la compravendita e permuta di beni immobili alla competenza esclusiva dell'Organo amministrativo, senza previsioni di soglia di valore e senza preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci. Con questo combinato disposto la dismissione di patrimoni strumentali pubblici viene degradata ad atto gestionale ordinario e consegnata alla decisione del solo amministratore unico privando i Consigli Comunali di qualsiasi potere di indirizzo e controllo preventivo sui beni pubblici strategici. Poi c'è un'assenza di presidi di controllo interno, nessun richiamo ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e alla relazione annuale del governo societario prevista dall'articolo 6, commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 175/2016, né agli strumenti integrativi previsti dal comma 3, sempre dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 175, Regolamenti interni, ufficio di controllo interno, Codice di condotta. Si tratta di obblighi operanti ex lege, ho appena citato la norma di legge, ma uno Statuto riscritto dopo lo scandalo che conosciamo tutti era la sede naturale per statutarizzarli e un responsabile del controllo interno, flussi informativi periodici verso Collegi Sindacali e Soci, raccordo con il sistema anticorruzione, considerato che le contestazioni pubbliche hanno riguardato prelievi effettuati con strumenti vietati dallo stesso piano anticorruzione dell'Agenzia. Il silenzio su tutto questo qualifica la riforma come adeguamento puramente notarile e non come risposta di governance alla vicenda che non possiamo ignorare. Poi abbiamo la fuga dal core business ed espansione sregolata dell'oggetto sociale, articolo 4. L'oggetto sociale, come abbiamo visto, viene esteso ad attività commerciali e di mercato totalmente estranee al trasporto pubblico locale, logistica dell'ultimo miglio con attività di spedizionieri, produzioni di energia da fonti rinnovabili e un generico intervento nel e verso il mondo del terzo settore. Oltre a creare un rischioso cortocircuito funzionale, ogni nuova attività di mercato espone la Società a nuovi rischi di gestione e la delibera non fornisce la motivazione analitica di impatto e sostenibilità finanziaria richiesta dalla legge, articolo 5, Decreto Legislativo 175/2016, da inviare alla Corte dei conti. Poi abbiamo un ulteriore punto, e vado alla conclusione: convocazione via e-mail semplice e grave rischio di annullabilità delle delibere. È previsto dall'articolo 15.3.1 la possibilità anche di convocare l'Assemblea dei Soci tramite e-mail ordinaria. Il Codice civile impone inderogabilmente che i mezzi di convocazione statuari garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, come pec e raccomandata, che sono previste ma come via alternative anche all'inoltro via e-mail. Con oltre 40 Enti Soci l'invio via e-mail semplice espone qualsiasi futura delibera assembleare ad azioni di annullamento o nullità per omessa convocazione. È un'imprudenza tecnica intollerabile che genera costante incertezza giuridica sugli atti della Società. L'ultimo punto, l'ingresso

di capitale privato ed elusione della riserva di azionariato pubblico, articoli 10, 11 e 20: si sopprime la norma che vincolava espressamente le emissioni di obbligazioni convertibili alla riserva a favore degli Enti Locali; si introducono patrimoni destinati, ex articolo 2447-bis del Codice Civile, segregati per specifici affari e aperti ad apporti di terzi; si introducono Assemblee speciali dei titolari di strumenti finanziari con potere di veto, condizionamento sulle delibere sociali; si creano in sostanza canali e strumenti finanziari attraverso cui soggetti e capitali privati possono fare ingresso nella gestione di settori societari, condizionando la governance ed eludendo nei fatti la riserva di azionariato e il controllo interamente pubblico richiesti per un'agenzia pubblica della mobilità. Quindi le modifiche statutarie proposte non rispondono a nostro parere all'esigenza primaria di rafforzare i controlli interni, la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. Al contrario vincolano Comuni e Provincia fino al 2050, riducono i poteri dei Consigli Comunali, frammentano l'oggetto sociale su attività di mercato e depotenziano le garanzie procedurali delle adunanze. Quindi il nostro voto sarà contrario.

MONJA ZANIBONI - Consigliere

Per quanto riguarda questo punto sicuramente la questione sollevata dalla Consigliera Rossini è attenzionata da tempo, nel senso che comunque sono stati messi in campo percorsi anche nell'Assemblea stessa di AMO, ma anche qui abbiamo dato risposte immediatamente alla Corte dei Conti per quanto riguarda le attività. Io credo che questo Regolamento tratta la mobilità particolarmente pubblica che deve sicuramente rispondere ai cambiamenti del territorio, alle abitudini di spostamento e l'aggiornamento dello Statuto di AMO esplicita proprio questo: la possibilità di lavorare su una mobilità condivisa, sul trasporto ad esempio a chiamata, l'informazione agli utenti e sostenibilità energetica, che c'è sicuramente una necessità importante. Tra l'altro la nostra Provincia è una Provincia di città, tra pianura e aree montane, e questi strumenti sono assolutamente necessari per i collegamenti e anche per la programmazione che è necessaria sulle diverse esigenze di mobilità. La proroga della durata della Società al 2050 può essere sicuramente vista come vincolo, ma anche a mio avviso invece offre veramente un orizzonte per sostenere gli investimenti infrastrutturali su lungo periodo, altrimenti ovviamente con cambiamenti questo non potrebbe essere sostenuto. Considero anche positivo le quote, le prerogative dei Comuni e dei Soci, che restano comunque confermate.

Non avendo alcun altro Consigliere/a chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	n. 14	
FAVOREVOLI	n. 9	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Poggi, Sarracino, Zaniboni e Zironi)
CONTRARI	n. 5	(Consiglieri/e Giacobazzi, Rossini, Spatafora, Vandelli e Venturini)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche, l'aggiornamento e il coordinamento formale dello Statuto Sociale dell'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto

Pubblico Locale di Modena S.p.A. (aMo), secondo il testo dello schema di Statuto allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

- 2) Di approvare, nello specifico, il differimento del termine di durata di aMo al 31 dicembre 2050.
- 3) Di dare atto che le modifiche apportate non alterano le finalità istituzionali dell'ente né le prerogative e i pesi partecipativi dei Comuni soci, configurandosi come manutenzione evolutiva.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente, né impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.
- 5) Di autorizzare il Presidente della Provincia *pro tempore* (o suo delegato) ad intervenire in nome e per conto della Provincia di Modena nell'Assemblea straordinaria dei soci di aMo per esprimere voto favorevole all'adozione definitiva del nuovo Statuto coordinato, conferendo allo stesso la facoltà di introdurre in quella sede eventuali modificazioni non sostanziali o formali che si rendessero necessarie su richiesta del Notaio rogante.
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione di aMo per gli adempimenti di competenza.
- 7) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente, per consentire il tempestivo prosieguo dell'iter societario e il rispetto della programmazione amministrativa, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 14	
FAVOREVOLI	n. 9	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Poggi, Sarracino, Zaniboni e Zironi)
CONTRARI	n. 5	(Consiglieri/e Giacobazzi, Rossini, Spatafora, Vandelli e Venturini)

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA